



2

# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

## Deliberazione di Giunta Provinciale

N. di registro 57/2011 settore IX	Deliberazione N° 128
<b>OGGETTO:</b> COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI RITIUTI A.T.O. 7 (SO.GE.R. ATO 7) - APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE	

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di MAGGIO alle ore 13.00 in Ragusa, nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale sotto la presidenza del Sig. ON. ING. R. F. ANTOCI Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

<input checked="" type="checkbox"/> <del>Si</del>	<input type="checkbox"/> No	Girolamo Carpentieri	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> <del>No</del>	Enzo Muriana
<input checked="" type="checkbox"/> <del>Si</del>	<input type="checkbox"/> No	Ivana Castello	<input checked="" type="checkbox"/> <del>Si</del>	<input type="checkbox"/> No	Giovanni Digiacomo
<input checked="" type="checkbox"/> <del>Si</del>	<input type="checkbox"/> No	Salvatore Mallia	<input checked="" type="checkbox"/> <del>Si</del>	<input type="checkbox"/> No	Piero Mandarà
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> <del>No</del>	Riccardo Terranova	<input checked="" type="checkbox"/> <del>Si</del>	<input type="checkbox"/> No	Salvatore Minardi

~~Si~~  No ed il Sig. Presidente della Provincia Ing. Giovanni Francesco Antoci.

Assiste il \_\_\_\_\_ Segretario Generale Dott. Dott. Salvatore Piazza

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

## Settore IX Valorizzazione e tutela ambientale

Premesso che:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. 7;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 6 comma 1, in attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominata "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7" ;

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti per la relativa approvazione.

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei singoli comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

Registro di Settore n. 57 settore IX	Deliberazione n. 128	Data 12 MAG. 2011
--------------------------------------	----------------------	-------------------



la precedente circostanza nonché la natura del servizio che la nuova società consortile dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

per le stesse motivazioni la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza, anche per gli effetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990 n. 142, oggi comma 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

il capitale della Società previsto nello schema tipo di Statuto, adottato con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, è determinato in € 200.000 di cui il 95 per cento è riservato ai Comuni con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad € 10.000 (diecimila euro);

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:

Registro di Settore n. 57 settore IX	Deliberazione n. 128	Data 12 MAG. 2011
--------------------------------------	----------------------	-------------------



costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. 7 una società consortile per azioni, denominata "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7", per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7", che consta di 11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "So.Ge.R. AT.O. n.7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7", che consta di 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta;

lo Statuto Comunale;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

In relazione a quanto sopra esposto, questo Ufficio

### PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. 7 una società consortile per azioni, denominata "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7", per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7", che consta di 11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti A.T.O. 7", che consta di 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "So.Ge.R. AT.O. 7, "Società Gestione Rifiuti

Registro di Settore n. 57 settore IX	Deliberazione n. 128	Data 12 MAG. 2011
--------------------------------------	----------------------	-------------------

A.T.O. 7", ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 14.000, nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutico alla stipula dell'atto;

di dare atto che le superiori spese, ammontanti a € 14.000, derivano da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbero danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente.

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.


Propone altresì di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, in quanto .....

### SETTORE IX Valorizzazione e Tutela ambientale

**Attestazione di regolarità procedimentale** - Ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa, 04 maggio 2011

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Massimo Sipione





**Parere di regolarità tecnica** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

.....  
.....  
.....

Ragusa, 04 maggio 2011

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Ing. Carmelo Giunta



VISTO	Data	Firma
L'assessore al Territorio Ambiente e Protezione Civile	04/05/2011	



## LA GIUNTA

**RITENUTO** in definitiva che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**VISTO** il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

ad unanimità

DELIBERA

di approvare la superiore proposta e valutata la sussistenza di ragioni di urgenza anche ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 con la seguente separata votazione.....espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dare all'atto immediata eseguibilità.

DELIBERA

a) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 15 comma 4 L.R. n. 44/1991 come sostituito dall'art. 4 L.R. n. 23/1997.-

Letto e confermato.-

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Piazza

AFFISSA, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, il giorno festivo \_\_\_\_\_

15 MAG. 2011

Ragusa, \_\_\_\_\_

16 MAG. 2011

IL MESSO NOTIFICATORE

*Pecini*

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno \_\_\_\_\_

al giorno \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Salvatore Piazza*